MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000048 - 30/01/2013 - REGISTRAZIONE

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

"Principi contabili e schemi di bilancio per le università in contabilità finanziaria nella fase transitoria"

VISTI gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO in particolare l'art. 10 del succitato decreto legislativo che disciplina "La contabilità finanziaria nella fase transitoria";

VISTO il decreto interministeriale 1° marzo 2007 del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha definito i criteri per l'omogenea redazione dei conti consuntivi delle università;

RITENUTO necessario definire, tenendo conto della specificità del sistema universitario, principi contabili e schemi di bilancio in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici ed in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

RITENUTO opportuno formulare una proposta unitaria di principi contabili e di schemi di bilancio per le università che adottino la contabilità finanziaria nella fase transitoria;

CONSIDERATA la necessità di un costante monitoraggio della situazione finanziaria delle università italiane, che richiede l'adozione di criteri contabili omogenei;

DECRETA

Art. 1
(Principi contabili generali)

1. Le università che adottano la contabilità finanziaria, nel periodo precedente alla adozione della contabilità economico-patrimoniale, conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con particolare riferimento a: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità (neutralità), pubblicità.

2. Inoltre, si attengono anche ai seguenti principi generali:

a) Competenza finanziaria. Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione sia per le partite di giro/servizi per conto di terzi che per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito. Esso si determina sulla base di idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

(a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.

Non è consentito procedere ad accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare. Salvo le eccezioni espressamente previste per legge, l'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che da luogo ad una spesa registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Gli incassi ed i pagamenti, ovvero le rilevazioni contabili delle fasi di cassa correlate agli accertamenti e agli impegni, sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio delle università a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

b) *Equilibrio di bilancio.* Coerentemente con le norme di contabilità pubblica, nella predisposizione del bilancio di previsione, deve essere rispettato il pareggio finanziario complessivo, di competenza e di cassa, attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non è sufficiente per soddisfare il principio generale dell'equilibrio di bilancio. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione, in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio e, quindi, nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.
Il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalle attività effettuate durante l'esercizio con i loro valori economici e patrimoniali devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.
Il principio degli equilibri di bilancio, quindi, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio e rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione deve strategicamente realizzare.

3. Al termine della sperimentazione prevista dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativa all'adozione di una nuova configurazione del principio di competenza finanziaria, le università, che ancora adottano in via transitoria la contabilità finanziaria nel periodo precedente all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, adeguano il proprio sistema contabile ai risultati della sperimentazione.

Art. 2
(Principi contabili applicati)

1. Le università di cui all'articolo 1 si attengono anche ai seguenti principi contabili applicati:

a) *Entrate derivanti dal FFO.* Fino al momento di emanazione dei decreti ministeriali che definiscono i criteri di ripartizione delle risorse e danno origine ai requisiti previsti dal principio di competenza finanziaria, prima richiamati, che sostanziano in modo rigoroso l'accertamento di tale entrata, l'applicazione del principio di prudenza, nella fase di determinazione della previsione e richiede che si tenga conto dell'entità dell'entrata nell'esercizio precedente, dell'andamento complessivo del FFO, così come determinato nella legge di bilancio dello Stato, dei criteri con i quali saranno distribuite le quote del Fondo, dell'andamento e del peso relativo dell'ateneo nella distribuzione delle stesse, anche con riferimento all'esercizio precedente. Sempre in ossequio al principio di prudenza, e a causa della incertezza del posizionamento relativo del singolo ateneo nella distribuzione delle quote, si raccomanda, comunque, di mantenere la determinazione dello stanziamento di entrata ad un livello inferiore

a quello eventuale scaturente dalla stima ottenuta, tenendo conto degli elementi prima richiamati.

b) *Entrate derivanti da tasse e contributi degli studenti.* In coerenza con il principio di competenza finanziaria prima enunciato, per ogni esercizio finanziario vanno accertate le entrate da tasse e contributi, per l'importo delle rate per le quali sorge il diritto a riscuotere in quel dato esercizio, anche qualora facciano riferimento ad anni accademici diversi. In linea generale, dunque, in ogni esercizio finanziario si accerteranno gli importi dovuti al momento dell'iscrizione all'anno accademico che si avvia a conclusione di quell'esercizio, nonché gli importi relativi alle rate successive dell'anno accademico precedente.

c) *Entrate derivanti da finanziamenti esterni per le attività di didattica e di ricerca.* L'attività di didattica e di ricerca scientifica delle università può generare entrate di varia natura, dai finanziamenti provenienti da enti ed organismi nazionali ed internazionali, ai pagamenti di corrispettivi laddove tale attività si svolge su commessa. L'entrata va accertata:
- in presenza di un idoneo titolo giuridico che supporti il credito (ad esempio, una nota ministeriale di assegnazione di fondi, un contratto sottoscritto con un committente, ecc.);
- nell'esercizio finanziario nel quale, attraverso il titolo medesimo, viene ad essere costituito il rapporto obbligatorio del terzo verso l'ateneo.
- per l'intera somma in esso indicata, salvo il caso in cui lo stesso titolo preveda espressamente il frazionamento temporale della somma dovuta all'ateneo in più esercizi finanziari. In tal caso l'accertamento in ciascun esercizio ha per oggetto la quota prevista per quell'esercizio.

La previsione che il trasferimento delle somme sia condizionato ad una rendicontazione, e ad una sua eventuale positiva valutazione, non impedisce il loro accertamento anche precedente al trasferimento stesso, purché in presenza delle condizioni sopra indicate. In ossequio al principio di prudenza, gli impegni di spesa su entrate accertate, il cui trasferimento è subordinato a specifica rendicontazione, vanno assunti tenendo conto delle condizioni specifiche alle quali è ricondotto il trasferimento del finanziamento. In tal caso è opportuno prevedere l'accantonamento di una parte delle somme, ovvero la costituzione di un apposito fondo rischi a garanzia di eventuali spese non riconosciute. Gli impegni di spesa dovranno essere, in ogni caso effettuati, dopo debita verifica che la natura delle spese sia compatibile con le condizioni previste per il pagamento delle somme da parte del soggetto finanziatore.

In quelle ipotesi nelle quali un ateneo riceva da un soggetto terzo un finanziamento per lo svolgimento di un'attività formativa e/o di ricerca, nella sua qualità di capofila di un gruppo di soggetti (altri atenei, enti di ricerca, ecc.), occorre accertare separatamente la quota di entrata di propria competenza da quella di competenza degli altri soggetti, provvedendo ad incassare e ad impegnare quest'ultima, per il suo successivo trasferimento, in partite di giro.

Poiché le entrate derivanti da tali fonti di finanziamento, sono vincolate ad effettuare spese inerenti l'oggetto del finanziamento, l'accertamento di tali entrate deve comportare - per il corrispondente ammontare di competenza dell'esercizio finanziario - la annotazione obbligatoria e non eliminabile di spese correlate al rispetto del vincolo. Nel caso di parziale utilizzo nell'esercizio finanziario di riferimento, lo stanziamento residuo dovrà confluire nell'avanzo vincolato di amministrazione ed essere riportato nell'esercizio successivo per il relativo utilizzo.

d) *Formazione dei residui e loro riaccertamento.* I residui attivi si originano dalla differenza tra le entrate accertate e quelle effettivamente riscosse, durante l'esercizio. I residui passivi si originano dalla differenza tra le spese impegnate e quelle effettivamente pagate, durante l'esercizio. Con cadenza annuale, e ai fini di una corretta applicazione del principio di competenza finanziaria, si procede ad un'operazione di puntuale riaccertamento dei residui.

La ricognizione annuale dei residui consiste nella verifica:
- della fondatezza giuridica dei crediti accertati e delle esigibilità del credito;
- dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento del credito che, eventualmente, deve essere aggiornata;
- del permanere delle posizioni debitorie effettive e degli impegni assunti in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il riaccertamento deve riguardare:
- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti.

Fermo restando il dovere dell'ateneo di avviare tempestivamente tutte le iniziative atte alla riscossione dei residui attivi, in ossequio al principio della veridicità, sarà necessario conservare nelle scritture anche i crediti formalmente riconosciuti di dubbia o difficile esazione. Il principio della prudenza, inoltre, richiede che il riconoscimento formale dello stato di dubbia o difficile esazione di crediti sia effettuato contestualmente alla previsione di una corrispondente spesa in uno specifico capitolo di bilancio. L'elenco dei crediti dell'amministrazione, allegato al conto consuntivo, identifica quelli di dubbia e difficile esazione dei quali è indicato anche l'ammontare complessivo. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione formano altresì oggetto di distinti elenchi che permettono di seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. La definitiva cancellazione dalle scritture contabili dei crediti comporta il contemporaneo annullamento del corrispondente residuo attivo. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

I debiti formalmente riconosciuti assolutamente insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme costituirebbe grave irregolarità contabile. Qualora dovesse accertarsi l'esistenza dei debiti pregressi riferibili all'amministrazione dell'ateneo occorre attivare la procedura per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, con obbligo di invio degli atti alla procura della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati determina rispettivamente l'accertamento e l'impegno di nuovi crediti o debiti attribuiti alla competenza dell'esercizio in cui è effettuato il riaccertamento dei residui.

Il riaccertamento dei residui è operazione preliminare alla determinazione dell'avanzo di amministrazione e ogni utilizzazione di quest'ultimo, sulla base di determinazioni presuntive, è possibile, tenendo conto, sulla base del principio di prudenza, delle possibili variazioni che possono derivare dallo stesso riaccertamento.

Art. 3
(Schemi di bilancio e obblighi informativi)

1. In sede di approvazione del bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo, le università, di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenute a compilare:
   a) gli schemi di bilancio di previsione, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;
   b) lo schema di rendiconto, o di conto consuntivo, sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale 1° marzo 2007.

2. Gli schemi di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte degli organi di governo delle università al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Roma, 30 GEN. 2013
Prot. n.

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze
- Prof. Vittorio Grilli -

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
- Prof. Francesco Profumo -

Allegato 1 – Schema di bilancio di previsione

ENTRATE

A	**ENTRATE PROPRIE**
a.1	Entrate contributive
a.2	Entrate da attività convenzionate
	di cui per ricerca
	di cui per ricerca da agenzie e enti esteri ed internazionali
	di cui da agenzie e enti esteri ed internazionali
a.3	Entrate per vendita di beni e servizi
	di cui per ricerca
a.4	Altre entrate patrimoniali
B	**ALTRE ENTRATE CORRENTI**
C	**ENTRATE DA TRASFERIMENTI**
c.1	Trasferimenti correnti
c.1.1	da MIUR
	di cui FFO
c.1.2	da altri soggetti pubblici
c.1.3	da altri soggetti privati
	di cui per attività assistenziale
c.2	Trasferimenti per ricerca
c.2.1	da MIUR
c.2.2	da altri soggetti pubblici
c.2.3	da altri soggetti privati
c.2.4	da agenzie e enti esteri ed internazionali
	di cui quota da trasferire ai partners
D	**TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI**
d.1	da MIUR
	di cui per edilizia universitaria
d.2	da altri soggetti pubblici
d.3	da altri soggetti privati
E	**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE**
F	**ACCENSIONE PRESTITI, MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**
	TOTALE PARZIALE
	Partite di giro
	Avanzo di amministrazione presunto/Fondo cassa presunto
	TOTALE GENERALE

USCITE

A	**RISORSE UMANE**
a.1	personale a tempo indeterminato
	di cui docente e ricercatore
	di cui amministrativi e tecnici
a.2	personale a tempo determinato
	di cui docente e ricercatore
	di cui amministrativi e tecnici
a.3	assegni per collaborazione attività di ricerca
a.4	altro personale
a.5	spese personale attività assistenziale
a.6	contributi a carico ente
a.7	altri oneri per il personale
B	**RISORSE PER ILFUNZIONAMENTO**
b.1	spese per attività istituzionali
b.2	acquisizione di beni di consumo e servizi
b.3	utenze e canoni
b.4	manutenzione e gestione strutture
b.5	utilizzo beni di terzi
C	**INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI**
c.1	borse di studio
	di cui dottorato di ricerca
c.2	altri interventi(compresi rimborsi)
D	**ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI**
d.1	interessi passivi
d.2	imposte e tasse
E	**ALTRE SPESE CORRENTI**
F	**TRASFERIMENTI CORRENTI**
G	**TRASFERIMENTI A SOGGETTI ESTERNI**
g.1	per investimenti a soggetti pubblici
g.2	per investimenti a soggetti privati
g.3	per ricerca a soggetti pubblici
g.4	per ricerca a soggetti privati
H	**INTERVENTI PER VENDITA DI BENI E SERVIZI**
	di cui per ricerca
I	**INTERVENTI PER LA RICERCA**

L	**ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE**
l.1	beni immobili e diritti reali
l.2	interventi edilizi
l.3	beni mobili e attrezzature
l.4	partite finanziarie
M	**RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI**
	TOTALE PARZIALE
	Partite di giro
	Fondo di Riserva
	Disavanzo presunto di amministrazione
	TOTALE GENERALE